## SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 2334

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori IOANNUCCI e FALCIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2003

Modifica dell'articolo 75 della Costituzione

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – L'articolo 75 della Costituzione prevede l'istituto del *referendum* abrogativo, con il quale si ricorre alla consultazione popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di altro atto avente forza di legge.

Nel disciplinare questo fondamentale istituto di democrazia diretta, la Carta costituzionale impone il rispetto di alcuni requisiti, la cui sussistenza, nella previsione dei Padri costituenti, avrebbe dovuto garantire il corretto e responsabile esercizio del potere legislativo da parte del popolo.

Tra i predetti requisiti, il primo comma dell'articolo 75 richiede che la proposta abrogativa sia supportata dalla richiesta di almeno cinquecentomila elettori. Siffatta previsione trova la sua *ratio* nella volontà di ancorare l'iniziativa referendaria ad una concreta e diffusa volontà popolare. I recenti *referendum*, pur supportati dal prescritto numero di firme, hanno poi registrato una progressiva diminuzione della partecipazione popolare: le ultime diciassette consultazioni, infatti, non hanno mai raggiunto il prescritto *quorum* di validità (rappresentato dalla partecipazione al voto da parte della maggioranza degli aventi diritto), attestandosi, nell'ultima

tornata del 15 e 16 giugno ultimo scorso, al 25,7 per cento degli elettori.

Tali dati dimostrano inequivocabilmente come il limite di cinquecentomila firme, utile nel 1948 ad arginare il possibile uso distorto dello strumento referendario non sia più, a oltre cinquant'anni da quella data, consono e rappresentativo. Da allora, infatti, non solo è mutato il rapporto numerico quantità firme/totale elettori (nel 1947 gli elettori erano circa 28.000.000, oggi sono oltre 47.000.000), ma sono intervenuti ulteriori fattori, tra i quali l'accresciuto tasso di alfabetizzazione ed il diffondersi dei mezzi di comunicazione di massa, che hanno aumentato in maniera esponenziale la consapevolezza da parte del cittadino e, per questa via, la facilità di raccolta delle firme.

Tali riflessioni suggeriscono la presentazione del presente disegno di legge costituzionale che, attraverso la previsione dell'innalzamento ad un milione del numero delle firme necessarie ad avviare il *referendum* abrogativo, si propone di restituire dignità e valore ad uno strumento essenziale della nostra democrazia, attraverso il quale il popolo ha operato scelte fondamentali nel corso della storia repubblicana.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

## Art. 1

1. All'articolo 75, primo comma, della Costituzione la parola: «cinquecentomila» è sostituita dalle seguenti: «un milione di».